



COMUNE DI TURRIVALIGNANI
(Provincia di Pescara)

P.zza Martiri di Marcinelle, 4 - 65020 TURRIVALIGNANI

Tel. 085 8541277 - Fax 085 8542148

e mail: com.turri@tiscali.it - P.IVA 00224700682

pec: comuneturrialignani.suap@legalmail.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 27-07-2021	Oggetto: Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Modifiche e integrazioni.
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette, del mese di luglio, alle ore 19:45, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

PRESENTI/ASSENTI

1. GIOVANNI PLACIDO	SINDACO	Assente
2. DONATO DE SANCTIS	ASSESSORE	Presente
3. MARINA CANZANO	VICE SINDACO	Presente
4. GIANLUIGI ANGELUCCI	CONSIGLIERE	Presente
5. COSTANTINO D'ALIMONTE	CONSIGLIERE	Presente
6. DANIELE MARCANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
7. MARIO FERRANTE	CONSIGLIERE	Presente
8. ANTONIO ALBERTO DI DOMIZIO	CONSIGLIERE	Presente
9. FRANCESCO CANZANO	CONSIGLIERE	Assente
10. ANTONIO TROVARELLI	CONSIGLIERE	Assente
11. STEFANO EVANGELISTA	CONSIGLIERE	Assente

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Presenti n. 7 - Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio, sig. ANTONIO ALBERTO DI DOMIZIO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIANPAOLO DE FRENZI;

La seduta è Pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ciascun responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere "favorevole", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

La seduta è pubblica e svolta in presenza, presso la sala consiliare comunale ed in videocollegamento, per quanto comunicato nell'apposito avviso di convocazione, in esecuzione de:

- l'art. 73 del decreto legge 16 marzo 2020, n. 17, il quale dispone che: *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”*;
- l'art. 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”*, il quale dispone la proroga dello stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, sino al 31 dicembre 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio comunale in disciplina delle modalità di svolgimento delle riunioni dell'assemblea consiliare in videocollegamento;

Partecipa alla seduta, eseguita anche in video collegamento ed in modalità remota, con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lettera “a” del T.U.E.L. , approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000) il Segretario comunale dott. Gianpaolo De Frenzi.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- i consiglieri comunali sono presenti presso la sala consiliare comunale, in collegamento in modalità videoconferenza a mezzo di piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale;
- il Presidente del Consiglio è collegato in modalità videoconferenza a mezzo di piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale;
- il Segretario Comunale, dott. Gianpaolo De Frenzi, è collegato in modalità videoconferenza a mezzo di piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale;
- il Segretario Comunale ha provveduto ad identificare i partecipanti collegati ed ha accertato la continuità funzionale del collegamento telematico;
- lo svolgimento della riunione è stato regolare e, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati della votazione;
- tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere i documenti.

Il Presidente del consiglio comunale dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, svolta in video collegamento in modalità remota, e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Illustra il Presidente del Consiglio, il quale, con l'assenso unanime dei consiglieri, invita il dott. Settimio Speranza, funzionario comunale, presente nell'aula consiliare ed assistito con collegamento

in modalità videoconferenza a mezzo di piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale, ad intervenire per ulteriormente esporre la proposta di delibera.

Per quanto invitato ed autorizzato, il dott. Settimio Speranza rappresenta il contenuto della proposta.

All'esito, ripresi i lavori assembleari, non risultano interventi.

Si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi da 640 a 668 e da 682 a 703, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, contenenti la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147, che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147, il quale stabilisce che: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATE, inoltre, la deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31/10/2019 e la deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31/10/2019, nonché la determinazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 2 del 27/03/2020;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 25/09/2020;

RICHIAMATA integralmente la Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 29/06/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. METODO MTR-ARERA";

VISTO l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale: *"in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche...3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2"*;

TENUTO CONTO che:

- la medesima norma di cui sopra ha chiarito che i Comuni per concedere le riduzioni di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.L. 73/2021 in misura superiore allo stanziamento del citato articolo, possono utilizzare anche le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, di cui all'art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, assegnate nel 2020 e non utilizzate, riferite in particolar modo alla Tari;
- la FAQ n. 11 della Ragioneria Generale dello Stato del 21/01/2021 ha chiarito altresì che: *"nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021)"*, consentendo pertanto di utilizzare le risorse sopra indicate per finanziare riduzioni a valere sulla TARI 2021 in favore delle utenze;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale: *"il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

RITENUTO pertanto di prevedere, per l'anno 2021, specifiche riduzioni in favore delle utenze non domestiche maggiormente colpite dagli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus COVID-19, apportando un'apposita modifica al regolamento comunale per la disciplina della TARI, mediante introduzione dell'art. 12-bis: *"Riduzione 2021 in favore delle utenze non domestiche in seguito all'emergenza COVID-19"* come riportato nell'allegato a) alla presente deliberazione;

RITENUTO altresì di destinare al finanziamento del costo delle predette riduzioni, in termini di minor gettito, specifiche risorse del bilancio comunale, derivanti in particolare dal fondo determinato con decreto del Ministero dell'Interno 24 giugno 2021, in esecuzione dell'art. 6 del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73, per assegnazione a questo Comune di € 8.971,51, da destinare al finanziamento delle riduzioni TARI 2021 in favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

DATO ATTO che l'importo sopra indicato costituisce altresì limite massimo all'importo delle riduzioni riconoscibili alle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 12 del comma 16, del regolamento comunale TARI come risultante in seguito alle modificazioni qui in esame;

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, il quale stabilisce che: *“limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, si provvederà alle modifiche al bilancio di previsione conseguenti alle variazioni apportate al regolamento per la disciplina della TARI in occasione della prossima variazione utile, dando atto comunque della sussistenza della copertura degli oneri conseguenti all'applicazione delle riduzioni previste nel regolamento comunale;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere alle modifiche al Regolamento della TARI di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

con voti unanimi e favorevoli, espressi, in modalità palese, nelle forme di legge,

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

1. di approvare le modificazioni/integrazioni al Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25/09/2020, riportate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, nelle somme indicate in premessa, i limiti massimi all'importo delle riduzioni riconoscibili alle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 12-bis, del regolamento comunale TARI come risultante in seguito alle modificazioni di cui al precedente punto 2;
3. di prendere atto che le modifiche al regolamento avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, vista l'intervenuta approvazione delle stesse entro il termine del 31/07/2021, stabilito in via derogatoria per l'anno 2021 dal D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30.06.2021);
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere nel termine di cui all'art. 2, co. 4, dl 99/2021, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto	Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Modifiche e integrazioni.
----------------	---

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U. DEL D.LGS. 267/2000.

REGOLARITA' TECNICA

PARERE Favorevole

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

F.to QUINTILIO PIGNOLI

Turrivalignani, 19-07-2021

REGOLARITA' CONTABILE

PARERE Favorevole

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

F.to QUINTILIO PIGNOLI

Turrivalignani, 19-07-2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANTONIO ALBERTO DI DOMIZIO	F.to Dott. GIANPAOLO DE FRENZI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

(Art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione, con separata votazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Turrivalignani, 27-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIANPAOLO DE
FRENZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 è divenuta esecutiva in data 08-08-2021 trascorsi il 10° giorno dalla data di pubblicazione.

Turrivalignani, 08-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIANPAOLO DE FRENZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

N. 259 Reg.Publ.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 29-07-2021 all'Albo pretorio per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Turrivalignani, 29-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIANPAOLO DE FRENZI

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. GIANPAOLO DE FRENZI

Allegato a) alla Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27-07-2021

Regolamento vigente	Proposta di modifica
<p>Articolo 12 Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso</p> <p>UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>8. In attuazione del comma 18 dell'art. 14 del Decreto Legge 201/2011, per le utenze non domestiche, il tributo è ridotto del 30% della parte variabile in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al recupero rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche.</p> <p>9. La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo la dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:</p> <p>a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero;</p> <p>b) Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero;</p> <p>c) Copia del registro di carico e scarico.</p> <p>La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>10) La richiesta deve essere presentata annualmente, entro il 31 (trentuno) di gennaio dell'anno successivo, corredata della relativa documentazione. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.</p> <p>11) Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 25%. La riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione (da allegare alla denuncia), preveda un uso stagionale o ricorrente. In assenza di autorizzazione stagionale, l'uso stagionale potrà essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.</p> <p>12) Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dal bimestre successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate</p>	<p>Articolo 12 Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso</p> <p>UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>8. In attuazione del comma 18 dell'art. 14 del Decreto Legge 201/2011, per le utenze non domestiche, il tributo è ridotto del 30% della parte variabile in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al recupero rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche.</p> <p>9. La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo la dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:</p> <p>d) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero;</p> <p>e) Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero;</p> <p>f) Copia del registro di carico e scarico.</p> <p>La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>10) La richiesta deve essere presentata annualmente, entro il 31 (trentuno) di gennaio dell'anno successivo, corredata della relativa documentazione. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.</p> <p>11) Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 25%. La riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione (da allegare alla denuncia), preveda un uso stagionale o ricorrente. In assenza di autorizzazione stagionale, l'uso stagionale potrà essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.</p> <p>12) Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dal bimestre successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dal bimestre successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione.</p> <p>13) Le riduzioni di cui al presente articolo, cessano di operare dal bimestre successivo alla data in cui ne vengono meno le</p>

e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dal bimestre successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

- 13) Le riduzioni di cui al presente articolo, cessano di operare dal bimestre successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- 14) Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:
 1. agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione del 30% rispetto alla categoria "Alberghi con ristorante";
 2. agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione del 30% rispetto alla categoria "Alberghi senza ristorante";
 3. agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione del 30% rispetto alla categoria "Ristoranti".
- 15) Le riduzioni previste, sono cumulabili ma non possono comunque superare il 60,00%.

condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

- 14) Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:
 4. agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione del 30% rispetto alla categoria "Alberghi con ristorante";
 5. agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione del 30% rispetto alla categoria "Alberghi senza ristorante";
 6. agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione del 30% rispetto alla categoria "Ristoranti".
- 15) Le riduzioni previste, sono cumulabili ma non possono comunque superare il 60,00%.

Articolo 12 - Bis

Riduzione 2021 in favore delle utenze non domestiche in seguito all'emergenza COVID-19

1. **Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dell'art. 6 del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73, le utenze non domestiche che per effetto del perdurare dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus COVID-19, sono state interessate da chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto della predetta emergenza epidemiologica, possono beneficiare di riduzioni della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, determinate secondo le disposizioni dei commi seguenti.**
2. **le utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura obbligatoria dell'attività nel periodo 1° gennaio 2021-31 giugno 2021, a seguito di disposizioni nazionali o locali, hanno diritto ad una riduzione delle tariffe per l'anno 2021, in aggiunta alle eventuali riduzioni tariffarie già spettanti e/o deliberate in sede di approvazione delle Tariffe TARI 2021, in misura pari al 20% .**

COMUNE DI TURRIVALIGNANI
Provincia di Pescara

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 12

Data: 20/07/2021

OGGETTO: **Parere sulla proposta di modifica e integrazione del regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI).**

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di luglio, alle ore 16:00, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all'approvazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto "**Parere sulla proposta di modifica e integrazione del regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)**" di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della TARI è stata modificata in particolare:

- dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019;
- dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019;

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, con la quale vengono apportate alcune modifiche al Regolamento sulla Tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 25/09/2020;

Considerato che tali modifiche, oltre a recepire alcuni chiarimenti di carattere normativo nel frattempo intervenuti, disciplinano, le agevolazioni tariffarie previste dalla collegata deliberazione con cui vengono determinate le tariffe al fine di alleviare le conseguenze della perdurante emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19;

Rilevata quindi la necessità di adeguare il regolamento per la gestione della TARI, in coerenza con la novellata disciplina normativa;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di modifica del regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO

- ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione dell'ente, che non si evidenziano elementi di mancata attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste;
- in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, quanto segue: proposta di deliberazione conforme al quadro normativo vigente.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di **modifica e integrazione del regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI).**

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Rossana Carfurni

